



CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

87043 - Piazza Collina Castello

Tel. 0984/951071 C.F. e P.I. 00275260784

PEC: comune.bisignano.protocollo@pec.it

UFFICIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA N. 488 del 28/05/2025

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI STAGIONE 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Ai sensi del D.lgs. 2 gennaio 2018 n°1 (Codice della Protezione Civile), il Sindaco è la massima Autorità Comunale di Protezione Civile Locale;

In forza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono conferiti agli Enti Locali le funzioni amministrative per la protezione della natura e dell'ambiente e di Protezione Civile;
VISTI

- L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- L'art. 423 e 423 bis 449 e 650 C.P.
- Il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33; Il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

CONSIDERATO che il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, prescrive per il periodo dal 30.06.2024 al 30.09.2024 una serie di prescrizioni da attuarsi sull'intero territorio regionale.

RITENUTO di dover dare piena attuazione al Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi su tutto il territorio comunale;
CONSIDERATO che il territorio comunale è esposto ad elevato rischio incendi per la presenza di numerosi appezzamenti di terreni incolti nelle vicinanze delle zone residenziali ma anche di strade vicinali, consorziali, comunali e provinciali;

RICHIAMATO l'art. 29 del Codice della Strada che fa obbligo ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami dalle piante che si protendono oltre il confine stradale;

CONSIDERATA la necessità che venga eseguita la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

RITENUTI NECESSARI

- il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti , oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.
- la pulizia di cigli, scarpate, aree e fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali , al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
- il mantenimento e/o ripristino dell'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali , fossette del reticolo superficiale ecc....) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopeditoni , nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti .
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le già menzionate strade pubbliche e di uso pubblico.
- la regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come provinciali , comunali e vicinali nel territorio del Comune di Bisignano, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica.

Per quanto premesso e ritenuto

ORDINA

a tutti gli Enti interessati operanti sul territorio comunale ed ai privati proprietari , possessori o conduttori a qualsiasi titolo di boschi , terreni agrari coltivati, incolti, abbandonati, prati, pascoli, giardini, a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, con tempestività, e comunque entro **10 giorni dalla data di pubblicazione della presente:**

1. taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche, delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico per come di seguito riportato:
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E NEGLI AGGLOMERATI DI CASE O INSEDIAMENTI

a. almeno 15 metri da abitazioni, strade e insediamenti.

FUORI DAL CENTRO ABITATO E DAGLI AGGLOMERATI DI CASE O INSEDIAMENTI

b. almeno 10 metri da abitazioni, strade e insediamenti.

c. La pulizia deve interessare le aree a ridosso di abitazioni – viabilità e insediamenti e non viceversa.

DISPONE

- il divieto di deposito di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa provocare inquinamento o divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- l'obbligo di ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi ;
- l'obbligo dei proprietari , conduttori o possessori dei fondi al taglio delle siepi in modo da

non determinare il restringimento delle sedi stradali;

- l'obbligo dei proprietari , conduttori o possessori dei fondi a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie ; l'obbligo dei proprietari , conduttori o possessori dei fondi non coltivati , di aree verdi urbane incolte, di villette, di stabili con annesse aree a verde, ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione , mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.
- l'obbligo dei responsabili di cantieri edili e stradali, dei responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali , di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione , mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

DISPONE

Per il periodo compreso tra il **30 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE 2025**

- il divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Calabria e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

- il divieto di usare motori , fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o terreni

cespugliati ;

- il divieto di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano ;
- il divieto di inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca
- il divieto di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti ; il divieto di abbruciare residui vegetali;

DISPONE

- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo;
- Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali in materia, le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite dall'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000 per la quale è stata determinata una sanzione da euro 166,00 a euro 500,00.;

RENDE NOTO CHE

- Fermo restando quanto stabilito dagli artt.53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni Massima

Polizia Forestale) nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento, così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature degli alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel periodo compreso tra il **1° OTTOBRE 2025 ed il 31 MARZO 2026** il materiale raccolto in piccoli cumuli e bruciato con le dovute cautele tali da non provocare innesco incendi, ribadendo che solo in detto periodo, per il suddetto materiale agricolo proveniente da sfalci, potature o ripuliture in loco è consentita la combustione in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro, **DALLE ORE 04:00 ALLE ORE 09:00** in luogo idoneo, con la massima cautela, in assenza di vento ed alla presenza di personale che deve assistere e controllare il comportamento del fuoco fino al completo spegnimento dello stesso; così anche, si potranno applicare le "Disposizioni in materia di rifiuti agricoli" di cui all'art.41 della Legge 28 Luglio 2016 e ss., che ha modificato l'art. 185 lettera f) del comma 1 del D.Lgs 152/2006, riferite ai materiali suddetti e di ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- **I "Trattamenti del fuoco prescritto" sono possibili previa autorizzazione del Servizio area territoriale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione per le seguenti finalità:**

- a- attività sperimentali a scopo di ricerca;
- b- riduzione del pericolo di incendio;
- c- tutela di specie per le quali sia sconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- d- gestione conservativa di aspetti storici e funzionali dagli habitat e del paesaggio ;

- La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista ai punti a-b-c-d- di cui sopra corredata dai documenti richiesti, sarà inoltrata dagli interessati all'Area Territoriale del Dipartimento dell'assessorato Agricoltura Foreste e Forestazione, Via M. San Michele n°3, 87100 Cosenza, corredata dalla documentazione tecnica occorrente ;
- Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessano superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 Km, possono essere autorizzati con Ordinanza del Sindaco da comunicare all'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento di Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio;

- e **Sono ammesse le seguenti deroghe durante il periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2025.**

Nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibo è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a) Accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
- b) Accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti ;

L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro

sono costretti a soggiornare nei boschi , limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande;

I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili . E' fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille ed i spegnerlo completamente prima di abbandonarlo ;

Le stesse cautele suddette debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo realizzate ;

INVITA I CITTADINI

in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente ad uno dei seguenti numeri sottoindicati:

- 800-496496 NUMERO VERDE;
- 1515 del Corpo Forestale dello Stato; 115 Vigili del Fuoco; 0984-951002 della Polizia Municipale del Comune di Bisignano ;
- 0984-951001 della Stazione Carabinieri di Bisignano ;
- 336510033- 327 6618361 del 1'Associazione A.N.L.C. di Bisignano ; 3398918082 del Gruppo Volontari Protezione civile di Bisignano ;

DISPONE

La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, su sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee, quali l'affissione su tutto il territorio comunale ed in special modo lungo le strade principali dello stesso.

Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e trovi applicazione fino al 30/04/2025, salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;

- La trasmissione della presente a S.E. il Prefetto di Cosenza; al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano; al Comando Gruppo della Guardia di Finanza; al Corpo Forestale dello Stato, di Cosenza; all'Ufficio Polizia Provinciale al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; di Cosenza-alla Provincia di Cosenza Ufficio Tecnico Settore Viabilità; al Consorzio di Bonifica, Cosenza; all'Associazione di Volontariato A.N.L.C. di Bisignano Settore Protezione Civile Sede Operativa di Bisignano; al Gruppo Volontari Protezione Civile di Bisignano, affinché, ciascuno per le proprie competenze , vigilino sul rispetto della presente ordinanza.

Bisignano, li 28/05/2025

IL SINDACO

Dott Francesco Fucile



